

STAZIONE UNICA APPALTANTE

NORME DI PARTECIPAZIONE

PROCEDURA DI GARA	Procedura aperta Procedura negoziata senza bando
TIPOLOGIA DI CONTRATTO	Appalto di servizi e forniture
VALORE DI SOGLIA	Sopra soglia comunitaria
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	Offerta economicamente più vantaggiosa

SOMMARIO

	<i>pagina</i>
1. SOGGETTI CONCORRENTI.....	3
2. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE.....	3
3. QUALIFICAZIONE.....	8
3.1. <i>Avvalimento.....</i>	<i>8</i>
3.2. <i>AVCPass.....</i>	<i>9</i>
3.3. <i>Operatori economici stranieri.....</i>	<i>9</i>
3.4. <i>Raggruppamenti temporanei e consorzi.....</i>	<i>9</i>
4. SUBAPPALTO.....	9
5. DOMANDA DI AMMISSIONE.....	10
5.1. <i>Modalità di compilazione.....</i>	<i>10</i>
5.2. <i>Accreditamento on line.....</i>	<i>11</i>
6. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE.....	11
6.1. <i>Documento comprovante la costituzione della cauzione provvisoria.....</i>	<i>11</i>
6.2. <i>Attestato di versamento del contributo AVCP.....</i>	<i>12</i>
6.3. <i>Dichiarazione di avvenuto sopralluogo.....</i>	<i>13</i>
6.4. <i>Documento PASSOE.....</i>	<i>13</i>
6.5. <i>Documentazione per le imprese straniere.....</i>	<i>13</i>
6.6. <i>Offerta tecnica.....</i>	<i>13</i>
6.7. <i>Offerta economica.....</i>	<i>14</i>
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	14
8. OPERAZIONI DI GARA.....	15
9. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA.....	16

SOMMARIO	
	<i>pagina</i>
10. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.....	17
11. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE.....	18
11.1. <i>Raggruppamenti temporanei e consorzi</i>	<i>18</i>
11.2. <i>Società.....</i>	<i>19</i>
11.3. <i>Atti di trasformazione successivi alla stipula del contratto</i>	<i>19</i>
11.4. <i>Inadempienze</i>	<i>19</i>
12. PROCEDURE DI RICORSO	19
13. NORME FINALI.....	20

1. SOGGETTI CONCORRENTI

Gli operatori economici ammessi alla procedura sono quelli indicati dall'articolo 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di seguito denominato "codice dei contratti".

Sono altresì ammessi i soggetti di altri Stati membri dell'Unione Europea nelle forme previste dalla legislazione vigente del paese di appartenenza.

I candidati in regime di raggruppamento temporaneo o consorzio devono specificare se trattasi di associazione orizzontale o verticale, indicando, rispettivamente, le parti del servizio o della fornitura assunte dai singoli soggetti associati.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ovvero di partecipare in qualsiasi altra forma qualora abbia partecipato in associazione o consorzio.

I consorzi, di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del codice dei contratti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, a pena di esclusione, per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara.

In caso di avvalimento non è consentito, a pena di esclusione, che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che l'operatore economico che si avvale dei requisiti. L'impresa ausiliaria non può prestare avvalimento a più di un concorrente.

Non possono partecipare alla gara operatori economici che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo i casi di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 37 del codice dei contratti.

È vietata l'associazione in partecipazione.

2. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione, ovvero non avere cause di esclusione dalle gare di appalto o essere in situazione di impedimento, divieto o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

Requisiti contrattuali concernenti l'attività del concorrente

- (01) Il concorrente deve essere in regola con l'esercizio della propria attività, ovvero deve essere regolarmente costituito e avere adempiuto a tutti gli obblighi di legge previsti in relazione alla propria natura giuridica e per l'esercizio della propria attività, comprese le iscrizioni nei registri di attività, elenchi o albi professionali.
- (02) Il concorrente non deve essere in stato di sospensione o cessazione dell'attività.
- (03) Il concorrente non deve essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o non deve avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; per le imprese straniere si devono intendere istituti della stessa natura previsti dalla legislazione dello stato di appartenenza;

Regolarità fiscale

- (04) Il concorrente non deve avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di appartenenza.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Le violazioni sono considerate gravi quando comportano un

omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Il concorrente deve dimostrare di non avere subito contestazioni per violazione degli obblighi di cui al precedente comma, rese definitive per effetto del decorso del termine di impugnazione ovvero, qualora sia stata proposta impugnazione, per passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale.

L'irregolarità fiscale viene meno qualora il concorrente abbia integralmente ottemperato al pagamento, anche mediante definizione agevolata.

Osservanza degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

- (05) Il concorrente non deve avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali dello stato italiano e dello stato di appartenenza.

Le violazioni sono considerate gravi quando sono ostative al rilascio del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 266.

- (06) Il concorrente deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e deve avere ottemperato alle norme della legge 12 marzo 1999, n. 68; il requisito è richiesto per i soggetti di cittadinanza italiana o che impiegano personale ai sensi della legge italiana (società stabilite in Italia, ex articolo 2508 del codice civile).

- (07) Il concorrente non deve avere commesso infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e/o di altri obblighi derivanti dai rapporti di lavoro, previste dalla legislazione dello stato italiano o dello stato di appartenenza.

Per infrazioni s'intende l'applicazione di sanzioni amministrative o penali riconducibili all'attività del concorrente negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando o della lettera di invito e/o risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici.

In ogni caso, prima della stipula del contratto il soggetto aggiudicatario dovrà dimostrare di avere adempiuto agli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento alla nomina del responsabile del servizio di protezione e prevenzione, alla nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria, allo svolgimento dell'attività di vigilanza sanitaria verso i lavoratori dipendenti, allo svolgimento delle attività di informazione e formazione dei lavoratori, alla nomina dell'addetto alla prevenzione antincendio, come specificato dal D.M. 10 marzo 1998.

Capacità a contrarre con la pubblica amministrazione

- (08) Il concorrente non deve essere nello stato di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 32-ter e 32-quater del codice penale.

Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322, 322 bis, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 501, 501 bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640 bis, 644, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, con durata non inferiore ad un anno né superiore a tre anni.

- (09) Non possono concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi sub-contratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i concorrenti che si trovino nelle seguenti condizioni:

(09.a.) in caso di condanna con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

(09.b.) in caso di applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione.

L'autorità giudiziaria dispone che il divieto operi anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione o condannata per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-

bis, del codice di procedura penale, nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi.

- (10) Sono esclusi dalla gara i concorrenti nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o procedimento per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

Il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società.

- (11) Sono esclusi dalla gara i concorrenti che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La circostanza di cui sopra deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando o alla data della lettera di invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), che cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio dei contratti pubblici.

- (12) Sono esclusi dalla gara i concorrenti nei cui confronti sono stati adottati provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale da parte degli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e/o di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

- (13) Gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni, anche prive di personalità giuridica, non devono essere sottoposti alle sanzioni interdittive di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, disciplina la responsabilità amministrativa degli enti forniti di personalità giuridica, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica: l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; (b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra. L'ente non risponde se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Le sanzioni interdittive rilevanti ai fini della partecipazione alla gara e alla sottoscrizione del contratto sono indicate all'articolo 9, comma 2, lett. a), b), c), del decreto legislativo n. 231/2001:

(13.a.) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

(13.b.) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

(13.c.) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

Moralità professionale

- (14) Sono esclusi dalla gara i concorrenti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

- (14.a.) reati gravi in danno dello Stato o della Comunità; la valutazione circa la gravità del reato è di competenza della stazione appaltante.
- (14.b.) reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.

L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando o alla data della lettera di invito, qualora l'operatore economico non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. La dissociazione deve consistere in azioni concrete, non essendo sufficienti comportamenti o enunciazioni formali.

Restano salvi gli effetti dell'applicazione dell'articolo 178 del codice penale (riabilitazione), della depenalizzazione del reato, della dichiarazione di estinzione del reato e della revoca della condanna. Si terrà conto anche degli altri casi di estinzione del reato previsti dal codice penale.

I concorrenti che utilizzano l'autocertificazione dovranno comunicare alla stazione appaltante tutti i tipi di condanna e di patteggiamento a loro carico, sopra indicati, comprese quelle escluse da menzione ai sensi dell'articolo 689 del codice di procedura penale. Non dovranno essere dichiarate le condanne per le quali sia intervenuta la depenalizzazione del reato, la riabilitazione e la revoca.

La mancanza delle iscrizioni sul casellario giudiziale del soggetto interessato potrà comunque rilevare come errore scusabile nel caso di eventuali discordanze tra quanto dichiarato e l'esito del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni.

Intestazioni fiduciarie

- (15) Il concorrente deve avere adempiuto alle disposizioni del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, che in attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, prevedono la cessazione delle intestazioni fiduciarie, comunque assunte, di azioni o quote delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, delle società cooperative, delle società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie di contratti pubblici (ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici).

I soggetti che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria sono esclusi dalle gare di appalto o non possono sottoscrivere i relativi contratti; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.

Le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, dovranno inoltre comunicare all'amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Qualora il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati di cui al precedente capoverso, riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'opera.

In corso d'opera, dovranno essere comunicate all'amministrazione aggiudicatrice eventuali variazioni intervenute nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato al momento della stipula del contratto.

L'amministrazione aggiudicatrice potrà effettuare anche autonome verifiche al riguardo.

Situazioni di controllo

- (16) Le offerte devono essere formulate autonomamente. Sono esclusi i concorrenti le cui offerte possano essere ricondotte ad un centro decisionale comune ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento per effetto di una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o di una qualsiasi relazione, anche di fatto.

Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono obbligatoriamente dichiarare una delle seguenti situazioni:

- (16.a.) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- (16.b.) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- (16.c.) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

False dichiarazioni

- (17) Sono esclusi i concorrenti che, nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando o alla data della lettera di invito, hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti. Per l'accertamento del requisito si terrà conto delle iscrizioni risultanti nel casellario informatico dell'AVCP.
- (18) Sono esclusi i concorrenti che hanno presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA. Per l'accertamento del requisito si terrà conto delle iscrizioni risultanti nel casellario informatico dell'AVCP. Il periodo di esclusione dalle gare è di un anno.

Affidabilità professionale

- (19) Sono esclusi i concorrenti che, secondo motivata valutazione, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni precedentemente affidate dall'amministrazione aggiudicatrice.

Configurano questa fattispecie i comportamenti gravemente colposi (grave negligenza) o intenzionalmente dolosi (malafede) che giustificano un giudizio di inaffidabilità, ossia una vera e propria frattura della fiducia verso l'operatore economico privato, a prescindere dalla risoluzione del contratto o dal fatto che l'inadempimento abbia pregiudicato la realizzazione della causa della prestazione.

Il provvedimento dell'amministrazione aggiudicatrice, che qualifica il comportamento dell'operatore economico come grave negligenza o malafede e legittima l'esclusione dalla gara, si caratterizza come misura di natura cautelare temporale, diretta ad evitare la situazione di inaffidabilità contrattuale che potrebbe riproporsi nell'esecuzione di un nuovo contratto tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'operatore economico ritenuto inaffidabile.

La valutazione circa la gravità è di competenza della stazione appaltante e riguarda i contratti eseguiti nell'ultimo triennio.

- (20) Sono esclusi i concorrenti che, secondo motivata valutazione, hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante.

L'errore professionale si configura nel momento in cui l'esecuzione della prestazione in modo non corretto pregiudica l'utilità e l'idoneità della stessa a conseguire lo scopo per cui è stata richiesta.

La valutazione circa la gravità è di competenza della stazione appaltante e riguarda i contratti eseguiti nell'ultimo triennio.

I requisiti generali di ammissione sono richiesti per la partecipazione alla gara ma devono essere posseduti dal soggetto aggiudicatario anche al momento della stipula del contratto (requisiti contrattuali d'ordine generale).

L'insorgenza di cause di impedimento, divieto o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione nel corso del contratto costituiscono motivo di recesso da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

I concorrenti non stabiliti in Italia devono fornire i necessari documenti probatori secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

Se nessun documento o certificato è rilasciato dallo Stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, nel caso in cui non esista siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

3. QUALIFICAZIONE

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale previsti dal bando o dalla lettera di invito.

Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato nella domanda di ammissione, fatte salve indicazioni diverse contenute nel bando o nella lettera di invito.

Su richiesta della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i concorrenti devono dimostrare quanto dichiarato nell'Allegato E.

I concorrenti che non sono in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti possono costituire un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario con imprese qualificate a tal fine.

3.1. Avvalimento

È consentito l'avvalimento nei modi e nei termini indicati all'articolo 49 del codice dei contratti.

In caso di avvalimento il concorrente deve produrre, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- (a) una dichiarazione verificabile attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- (b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di ammissione;
- (c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- (d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta di non partecipare alla gara sotto altra forma e di non avere prestato avvalimento per altro concorrente;
- (e) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del

concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

3.2. AVCPass

Per i bandi pubblicati e per le lettere di invito inviate a far data dal 1 luglio 2014, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, con le modalità indicate nella Deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, in attuazione dell'articolo 6-bis del codice dei contratti.

I concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute e allegare alla domanda di ammissione il documento denominato PASSOE, rilasciato dal sistema.

La stazione appaltante si riserva di richiedere direttamente al concorrente la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziario non inclusi nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP).

3.3. Operatori economici stranieri

Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea ovvero nei Paesi firmatari di accordi internazionali per la partecipazione agli appalti pubblici, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.

L'esistenza dei requisiti di qualificazione previsti è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.

Se nessun documento o certificato è rilasciato dallo Stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, nel caso in cui non esista siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

3.4. Raggruppamenti temporanei e consorzi

Nei raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, nei consorzi e nei soggetti di cui alle lett. f, f bis dell'articolo 34 comma 1 del codice dei contratti, il bando o la lettera di invito individuano i requisiti di qualificazione tecnico professionale ed economico finanziari necessari alla partecipazione alla procedura; i requisiti, in ogni caso, devono essere posseduti in misura maggioritaria dall'impresa capogruppo.

Per la partecipazione del consorzio alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi posseduti dai singoli consorziati relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo sono sommati; i restanti requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi sono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori.

Nei raggruppamenti temporanei i requisiti di qualificazione tecnico professionale ed economico finanziari devono essere posseduti dalla capogruppo in relazione agli eventuali servizi e forniture indicati nel bando o nella lettera di invito come principali; i mandanti devono possedere i suddetti requisiti per i servizi e le forniture eventualmente qualificate secondarie.

4. SUBAPPALTO

I candidati possono richiedere all'atto dell'offerta l'affidamento di parti della prestazione in subappalto o in cottimo con le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 118 del codice dei contratti.

L'affidamento delle prestazioni in subappalto o in cottimo è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti.

Per i servizi di progettazione il subappalto non è ammesso fatta eccezione per le attività di cui all'art. 91 comma 3 del codice dei contratti.

5. DOMANDA DI AMMISSIONE

I concorrenti devono presentare la domanda di ammissione alla gara, secondo lo schema di cui all'Allegato A1. La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

- (Quadro EQ) dichiarazioni per i soggetti accreditati on line
- (Quadro A) dichiarazioni concernenti i dati relativi all'operatore economico;
- (Quadro B) dichiarazioni concernenti l'assenza di cause di esclusione dalla gara o di situazioni di impedimento a contrarre con la pubblica amministrazione, riferite all'operatore economico;
- (Quadro C) dichiarazioni concernenti l'assenza di cause di esclusione dalla gara o di situazioni di impedimento a contrarre con la pubblica amministrazione relative alle persone di cui al quadro A
- (Quadro D) dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di qualificazione e/o idoneità professionale come previsti nel bando o nella lettera di invito;
- (Quadro E) dichiarazioni precontrattuali;
- (Quadro F) dichiarazioni relative al subappalto;
- (Quadro G) dichiarazioni relative alla partecipazione in associazione temporanea.

Le dichiarazioni di cui al quadro C si riferiscono esclusivamente ai soggetti elencati al quadro A o risultanti dalla visura camerale (legali rappresentanti, amministratori, direttori tecnici, ecc.), in carica o cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando o alla data della lettera di invito, considerati rilevanti dalla normativa vigente. L'omessa indicazione di uno dei soggetti considerati rilevanti comporta l'esclusione dalla gara per omessa autocertificazione dei requisiti di ammissione, fatta salva la possibilità di aver dato dimostrazione mediante la produzione in allegato alla domanda di ammissione di idonea documentazione o di specifiche dichiarazioni di autocertificazione.

Il legale rappresentante rende le dichiarazioni previste dal Quadro C a titolo personale e per conto degli ulteriori soggetti previsti al quadro A sottoscrivendo la domanda di ammissione.

Se il rappresentante legale non vuole assumere la responsabilità per la veridicità delle dichiarazioni riferite ai soggetti di cui al quadro A, deve produrre per ciascuno di essi un Quadro C aggiuntivo sottoscritto dal soggetto interessato.

In caso di omissione della compilazione e sottoscrizione del Quadro C da parte di uno o più soggetti indicati nel Quadro A o nella visura camerale, le relative dichiarazioni sono comunque soddisfatte, ai fini dell'ammissione, per effetto della sottoscrizione resa dal legale rappresentante, che ne assume in via esclusiva anche la responsabilità.

Le dichiarazioni di cui al quadro B e C comprovano il possesso dei requisiti di ammissione e sostituiscono ciascuna le relative certificazioni. Resta salva la facoltà per i soggetti partecipanti di omettere le dichiarazioni che sono comprovate mediante la produzione di idonea documentazione, in originale o in copia autenticata, ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di avvalimento l'impresa ausiliaria deve compilare la dichiarazione di cui al modello Allegato B/1.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario la domanda di ammissione deve essere presentata da ciascuno dei componenti.

In caso di partecipazione nelle forme previste dalle lett. b) e c) dell'articolo 34, comma 1, del codice dei contratti, l'operatore economico per il quale il consorzio concorre deve compilare la dichiarazione di cui al modello Allegato B/2.

5.1. *Modalità di compilazione*

Le domande devono essere redatte in lingua italiana e, per i soli operatori economici italiani, predisposte su carta bollata.

In caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici e di consorzi non ancora costituiti, la domanda di ammissione deve essere presentata da tutti i soggetti interessati, riportando per ciascuna le dichiarazioni di cui al quadro G, con l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, indicata come capogruppo.

Le dichiarazioni precontrattuali di cui al quadro E possono essere rese anche solo dall'operatore economico capogruppo.

La domanda di ammissione deve essere sottoscritta con firma autenticata: a tal fine è sufficiente allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità. L'autentica è comunque possibile con le altre modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

5.2. Accreditamento on line

I concorrenti possono partecipare alla gara utilizzando il sistema di accreditamento on line (*e-Qual*) per autocertificare il possesso dei requisiti generali di ammissione.

Per accreditarsi on line è necessario disporre di un indirizzo di posta elettronica, conoscere il proprio codice fiscale e gli altri dati aziendali, collegarsi al sito <http://equal.provincia.genova.it> e seguire attentamente le istruzioni di compilazione.

L'accreditamento on line consente di ridurre i costi operativi di partecipazione alle gare. Il sistema *e-Qual* limita la possibilità di errore nell'attestazione del possesso dei requisiti generali di ammissione e fornisce le informazioni necessarie a chiarire immediatamente la posizione del concorrente.

Non appena completata la registrazione, il concorrente deve solo confermare nella domanda di ammissione la validità delle dichiarazioni rese in *e-Qual*.

Prima della presentazione della domanda di ammissione, i concorrenti devono verificare:

- (a) di avere completato la registrazione con esito positivo (si evidenzia che la procedura di registrazione si completa – dopo avere inserito tutte le informazioni richieste dal sistema - digitando il comando "CONFERMA REGISTRAZIONE")
- (b) che i dati inseriti nel sistema siano aggiornati, modificando se necessario le dichiarazioni;
- (c) che la data di "SCADENZA REGISTRAZIONE" sia successiva alla data di scadenza del bando o della data della lettera di invito.

Il fornitore registrato e accreditato può beneficiare anche di altri vantaggi del sistema, quali ad esempio quello di ricevere informazioni e comunicazioni via mail dall'amministrazione provinciale.

Informazioni sul sistema di accreditamento on line potranno essere richieste alla Direzione Risorse Umane, Finanziarie e Patrimonio – Ufficio Contratti contattando il numero 010.5499.272 o via e-mail: accreditamento@provincia.genova.it.

6. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Alla domanda di ammissione deve essere allegata la seguente documentazione:

6.1. Documento comprovante la costituzione della cauzione provvisoria

La cauzione provvisoria, per l'importo indicato nel bando o nella lettera di invito, è destinata a coprire la mancata sottoscrizione del contratto di appalto per fatto del soggetto aggiudicatario.

Per i candidati in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9000, l'importo della cauzione provvisoria indicato nel bando o nella lettera di invito è ridotto del 50 per cento. A tal fine i soggetti interessati devono produrre in allegato alla domanda di ammissione, in originale o in copia autenticata, il documento comprovante il possesso della certificazione, ovvero autocertificare il possesso del requisito. Nel caso di raggruppamenti temporanei d'impresе, il beneficio si applica qualora la

certificazione di qualità sia posseduta da tutti i soggetti che concorrono a determinare i requisiti di partecipazione.

La cauzione può essere costituita nei seguenti modi:

- (A) mediante deposito in contanti o assegno circolare, non trasferibile, intestato alla Provincia di Genova, allegato alla domanda di ammissione;
- (B) mediante deposito in titoli al portatore del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito;
- (C) mediante garanzia fideiussoria, intestata alla Provincia di Genova, rilasciata da una impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
- (D) mediante polizza fideiussoria, intestata alla Provincia di Genova, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi dell'allegato A del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
- (E) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, conformemente ai requisiti richiesti dall'art. 75 comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 come modificato dal decreto legislativo 19 settembre 2012 n. 169.

I depositi di cui alle lett. (A) e (B) possono essere effettuati presso la Tesoreria della Provincia di Genova ovvero presso una delle imprese bancarie autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348, purché il depositario si obblighi ad effettuare il versamento nella Tesoreria, qualora la cauzione debba essere incamerata dalla stazione appaltante. Questo deposito costituisce pegno a favore dell'Amministrazione, affidato all'istituto bancario ai sensi dell'articolo 2786, secondo comma, ultima parte, del codice civile.

La fideiussione, di cui alle lett. (C), (D) ed (E), deve contenere l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° comma del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione, nel caso venga prestata mediante garanzia o polizza fideiussoria, deve avere validità di almeno 180 giorni, a partire dalla data di scadenza del bando o della lettera di invito, e riportare l'impegno del fideiussore a rinnovare la durata della stessa a richiesta scritta della stazione appaltante nel caso in cui al momento della sua scadenza non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, la cauzione, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutti i componenti e sottoscritta almeno dal capogruppo.

La cauzione provvisoria del soggetto aggiudicatario resterà vincolata fino alla stipulazione del contratto, mentre le cauzioni provvisorie degli altri soggetti partecipanti alla gara saranno svincolate entro trenta giorni dal provvedimento di aggiudicazione.

Qualora il soggetto aggiudicatario non mantenga l'offerta presentata oppure non provveda al versamento della cauzione definitiva e alla stipulazione del contratto nel termine fissato, la cauzione provvisoria sarà automaticamente incamerata dalla stazione appaltante, fatte salve eventuali ulteriori richieste di risarcimento.

6.2. Attestato di versamento del contributo AVCP

I concorrenti sono obbligati, ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad effettuare il versamento del contributo economico per il funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP).

L'entità del contributo è stabilita dall'Autorità. L'importo da versare è comunque segnalato nel bando o nella lettera di invito. Il mancato versamento del contributo costituisce motivo di esclusione dalla gara.

Il versamento dovrà avvenire nei modi e nei termini indicati nelle istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23/12/2005, n. 266, in vigore dal 1 gennaio 2011, reperibili sul sito <http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione2011>.

Il contributo non è dovuto per le gare il cui importo a base di gara è inferiore o pari a 150.000 euro.

6.3. Dichiarazione di avvenuto sopralluogo

La dichiarazione attesta che il legale rappresentante, l'amministratore o il direttore tecnico dell'impresa, ovvero un dipendente a ciò specificatamente autorizzato con delega scritta, ovvero un altro soggetto munito di procura notarile speciale, ha effettuato personalmente il sopralluogo dove debbono essere eseguiti i lavori oggetto del contratto di appalto.

La dichiarazione è resa dal soggetto incaricato dall'amministrazione aggiudicatrice di accompagnare il rappresentante dell'impresa, dopo l'effettuazione del sopralluogo, secondo lo schema di cui all'Allegato D.

L'obbligo di effettuare il sopralluogo è indicato nel bando o nella lettera di invito. Qualora l'obbligo di sopralluogo non sia previsto, i concorrenti possono comunque richiedere di prendere visione del luogo di esecuzione del contratto. In tal caso non verrà rilasciata alcuna attestazione formale.

6.4. Documento PASSOE

Per i bandi pubblicati e per le lettere di invito inviate a far data dal 1 luglio 2014 il documento denominato PASSOE, attesta che il concorrente ha effettuato la registrazione al sistema AVCPASS consentendo alla stazione appaltante di procedere alla verifica delle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario.

6.5. Documentazione per le imprese straniere

Le imprese straniere devono allegare la documentazione di qualificazione secondo quanto indicato all'art. 62 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

La documentazione di qualificazione redatta in lingua straniera deve essere accompagnata da traduzione ufficiale giurata. Nel caso di traduzioni rilasciate da traduttori ufficiali operanti nel paese di provenienza dei concorrenti, la traduzione deve essere certificata conforme dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana.

I documenti formati da autorità estere devono essere legalizzati dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, salvo casi di esonero di tale atto in virtù di accordi e convenzioni internazionali in materia.

Gli importi devono essere dichiarati in euro. Gli importi contenuti nei documenti prodotti ed espressi in altra valuta devono essere convertiti al cambio ufficiale risultante alla data di pubblicazione del bando o della lettera di invito.

6.6. Offerta tecnica

L'offerta deve essere compilata nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- a) deve essere redatta in lingua italiana;
- b) deve essere compilata secondo quanto indicato nel capitolato speciale d'oneri o nel progetto offerta;
- c) deve essere sottoscritta da un legale rappresentante dell'operatore economico.

In caso di associazioni temporanee di operatori economici e di consorzi non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici associati o consorziati, riportando il soggetto capogruppo. I soggetti devono indicare in sede di offerta le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici.

Nel caso l'offerta sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare tale sua qualità, allegando il documento comprovante.

6.7. Offerta economica

L'offerta deve essere:

- (a) redatta in lingua italiana;
- (b) predisposta su carta bollata (solo per gli operatori economici italiani);
- (c) incondizionata;
- (d) sottoscritta da un legale rappresentante dell'operatore economico.

In caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici e di consorzi non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici associati o consorziati, riportando il soggetto capogruppo. I soggetti devono indicare in sede di offerta le parti del servizio o della fornitura che eseguiranno singolarmente.

Nel caso l'offerta sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare tale sua qualità, allegando il documento comprovante.

L'offerta deve essere compilata sulla base del modello ALLEGATO C, e i ribassi devono essere espressi in cifre (con indicazione di quattro decimali) e in lettere, al netto degli oneri fiscali, tenendo conto di tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sull'esecuzione del contratto e sulla determinazione del corrispettivo. In caso di discordanza prevale il prezzo e/o ribasso espresso in lettere. E' ammessa l'offerta in aumento se prevista dalla documentazione di gara.

L'offerta deve essere sottoscritta con firma autenticata: a tal fine è sufficiente allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità. L'autentica è comunque possibile con le altre modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta deve essere contenuta in un unico plico chiuso, sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo personalizzato o sigillatura equivalente, recanti a scavalco su detti lembi di chiusura il timbro dell'offerente e la sigla.

Sul plico devono essere apposte le informazioni relative al mittente (denominazione o ragione sociale) e alla procedura di gara (specificare l'oggetto e il numero identificativo reperibile nel bando o nella lettera di invito).

All'interno del plico devono essere inserite tre buste non trasparenti (tali da non rendere leggibile il loro contenuto), identificate dalle lettere A, B e C, contenenti:

Busta "A": domanda di ammissione e documentazione richiesta (garanzia a corredo dell'offerta, attestazione di versamento all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del contributo indicato nel bando o nella lettera di invito, PASSOE, verbale di sopralluogo se richiesto, documentazione di qualificazione tecnica se richiesta, ecc.);

Busta "B": offerta tecnica;

Busta "C": offerta economica.

Le tre buste devono essere sigillate sui lembi di chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo personalizzato o sigillatura equivalente, recanti a scavalco su detti lembi di chiusura il timbro dell'offerente e la sigla.

Sulle buste dovranno essere apposte le informazioni relative al mittente (denominazione o ragione sociale), la dicitura riferita alla gara, reperibile nel bando o nella lettera di invito, l'indicazione della busta e del suo contenuto: Busta A "contiene domanda di ammissione e relativa documentazione", Busta B "contiene offerta tecnica", Busta C "contiene offerta economica".

Tutta la documentazione presentata da parte operatori economici riuniti o consorzi deve essere contenuta in un unico plico, contenente anche la busta dell'offerta economica espressa dall'operatore economico capogruppo.

L'indicazione della denominazione del mittente, dell'oggetto e del numero identificativo della gara sul plico e sulle buste, è richiesta nell'interesse del concorrente al fine di evitare che la documentazione possa essere trattata come posta ordinaria ed aperta prima della seduta pubblica di gara. Pertanto l'omissione di dette diciture malleva la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per dispersione, manomissione e confusione della documentazione, oltre a determinare l'esclusione del candidato nei casi espressamente previsti.

Il plico deve pervenire alla Provincia di Genova, Piazzale Mazzini n. 2 – 16122 Genova, entro il termine indicato nel bando o nella lettera di invito.

Il plico può essere:

- (a) inviato a mezzo raccomandata del servizio postale universale;
- (b) consegnato a mano all'Ufficio Protocollo della Provincia di Genova nelle giornate non festive, dal lunedì al giovedì ore 8:30 - 12:30 e 14:30 – 16:30, il venerdì ore 8:30 - 12:30, mediante corrieri privati o agenzie di recapito o da un incaricato dell'operatore economico; in questo caso verrà rilasciata ricevuta con indicazione dell'ora e della data di consegna.

Non si terrà conto delle domande e della documentazione pervenute dopo il termine stabilito per la presentazione. Il rischio del recapito è a carico esclusivo del mittente. L'Amministrazione non risponde per dispersione o ritardo a qualsiasi causa dovuti (disguido postale, fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore).

8. OPERAZIONI DI GARA

Nella seduta pubblica di gara si procederà a verificare la regolarità delle istanze e della relativa documentazione con esclusione delle istanze non regolarmente presentate.

Qualora il bando o la lettera di invito prevedano requisiti di qualificazione, di cui agli artt. 41 e 42 del D.Lgs 163/2006, la stazione appaltante procederà al sorteggio di un numero non inferiore al 10 per cento delle offerte regolarmente presentate, a cui richiedere la presentazione della documentazione probatoria, a comprova di quanto dichiarato in sede di gara, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 163/2006, secondo quanto indicato nell'allegato E delle norme di partecipazione.

La commissione giudicatrice, nominata dopo l'ammissione dei soggetti concorrenti, provvederà a convocare, a mezzo fax, le sedute pubbliche per lo svolgimento della gara, che seguirà le seguenti fasi:

- a) prima seduta per l'apertura della offerte tecniche;
- b) seconda seduta per la comunicazione della valutazione delle offerte tecniche, apertura delle offerte economiche e definizione dell'esito e della graduatoria sulla base della somma dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche ed economiche; a parità di punteggio complessivo si procederà a sorteggio.

Le offerte tecniche verranno esaminate e valutate in sedute riservate.

L'aggiudicazione avverrà secondo i criteri indicati nel bando o nella lettera di invito e nel capitolato speciale d'oneri, in caso di suddivisione in lotti, saranno formulate delle graduatorie per ogni singolo lotto.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, ferma restando la verifica della congruità della stessa.

Alle sedute pubbliche di gara possono rilasciare dichiarazioni a verbale esclusivamente i soggetti muniti di idonei poteri di rappresentanza degli operatori economici partecipanti. I soggetti che assistono alle sedute di gara sono tenuti all'identificazione e alla registrazione della presenza.

L'amministrazione aggiudicatrice valuterà la congruità delle offerte che saranno risultate anomale ai sensi dell'art. 86, comma 2, del decreto legislativo 12/04/2006, n. 163.

L'amministrazione si riserva il diritto di non procedere se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 81, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, nonché sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivamente, oppure non stipulare motivamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

9. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA

La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste per la partecipazione alle gare dal codice dei contratti e dal regolamento di attuazione ed esecuzione (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) e da altre disposizioni di legge vigenti, quali in particolare:

La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste per la partecipazione alle gare dal codice dei contratti e dal regolamento di attuazione ed esecuzione (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) e da altre disposizioni di legge vigenti, quali in particolare:

- (A) le offerte presentate da soggetto in stato di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi della legislazione vigente;
- (B) la mancanza di uno o più dei requisiti generali di ammissione;
- (C) l'omessa dimostrazione del possesso di uno o più dei requisiti generali di ammissione mediante autocertificazione o presentazione della documentazione in corso di validità, in originale o in copia autenticata, comprovante il possesso del requisito;
- (D) l'omessa dimostrazione del possesso di uno o più dei requisiti generali di ammissione mediante autocertificazione (cfr. Quadro C del modello allegato A/1 delle norme di partecipazione) o mancata presentazione della documentazione in corso di validità, in originale o in copia autenticata, comprovante il possesso del requisito per tutti i soggetti, in carica o cessati, considerati rilevanti dalla normativa vigente;
- (E) la mancanza delle dichiarazioni indicate all'articolo 38, comma 2, del codice dei contratti con riferimento a quanto previsto al comma 1-quater;
- (F) la mancanza di uno o più dei requisiti di qualificazione previsti dal bando di gara o dalla lettera di invito;
- (G) l'omessa dimostrazione del possesso di uno o più dei requisiti di qualificazione previsti dal bando di gara o dalla lettera di invito mediante autocertificazione o presentazione della documentazione idonea comprovante il possesso del requisito;
- (H) l'omessa o tardiva presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di qualificazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 48 del codice dei contratti;
- (I) Per i bandi pubblicati e per le lettere di invito inviate a far data dal 1 luglio 2014 l'omessa registrazione al sistema AVCPASS entro il termine indicato dalla stazione appaltante in conformità a quanto previsto dalla Deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, in attuazione dell'articolo 6-bis del codice dei contratti (cfr. relazione allegata quale parte integrante e sostanziale alla deliberazione);
- (J) la mancanza dell'attestazione di versamento all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici del contributo indicato nel bando di gara o nella lettera di invito ovvero il versamento del contributo in misura inferiore a quella indicata nel bando di gara o nella lettera di invito e/o con causale omessa o errata;
- (K) la mancanza della garanzia a corredo dell'offerta (cauzione provvisoria) ovvero la mancata osservanza di quanto previsto dall'articolo 75 del codice dei contratti;
- (L) le offerte pervenute oltre il termine indicato nella nel bando di gara o lettera di invito, a prescindere dalle cause del ritardo;
- (M) le offerte presentate da operatori economici per i quali la stazione appaltante accerta, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38, comma 2, del codice dei contratti, l'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale;

- (N) le offerte per persone da nominare, le offerte espresse in modo condizionato, nonché le offerte in aumento se non previsto dalla documentazione di gara;
- (O) la mancanza di una o più delle dichiarazioni precontrattuali della domanda di ammissione.

Costituiscono motivo di esclusione le seguenti fattispecie che configurano casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, ovvero casi di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

- (P) i plichi e le buste non presentati chiusi e sigillati sui lembi di chiusura;
- (Q) le domande di ammissione e le offerte presentate non in lingua italiana;
- (R) la domanda di ammissione non sottoscritta o con firma non autenticata nei modi indicati nelle norme di partecipazione;
- (S) le offerte non sottoscritte o con firma non autenticata nei modi indicati nelle norme di partecipazione, salvo che la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore sia già stato allegato alla domanda di ammissione;
- (T) la documentazione di accompagnamento dell'offerta e la documentazione di qualificazione non corredata della traduzione asseverata;
- (U) le situazioni di: abilitazione nel sistema e-Qual senza eseguire l'operazione "CONFERMA REGISTRAZIONE"; registrazione nel sistema e-Qual con esito "ACCREDITAMENTO NEGATIVO"; registrazione scaduta.

10. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 81, comma 3, del codice dei contratti.

Prima dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva è richiesta, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dal bando o dalla lettera di invito e autocertificati dal concorrente. Nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le sanzioni di cui all'articolo 48, comma 1, del codice dei contratti e si procede, eventualmente, alla determinazione della nuova graduatoria e alla conseguente aggiudicazione.

Si procede altresì alla verifica circa il possesso dei requisiti generali da parte del soggetto risultato aggiudicatario. La stazione appaltante si riserva di procedere alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara dagli operatori economici partecipanti.

Il soggetto risultato aggiudicatario deve compilare e inoltrare l'autocertificazione relativa ai familiari conviventi a stretto giro di posta e con le modalità che verranno indicate dall'Ufficio Contratti della Provincia di Genova, per consentire l'effettuazione dei controlli previsti dal Codice delle leggi antimafia e dalla Convenzione istitutiva della Stazione Unica Appaltante Provinciale, sottoscritta il 18 luglio 2012 tra la Provincia di Genova e la Prefettura di Genova.

Qualora non sia possibile e/o opportuno effettuare le verifiche dei requisiti generali e dei requisiti di qualificazione prima dell'adozione dell'aggiudicazione definitiva, il provvedimento è subordinato a condizione risolutiva rispetto all'esito delle stesse.

In caso di offerte risultanti anormalmente basse sulla base dei criteri previsti dal codice dei contratti, prima dell'aggiudicazione definitiva, la stazione unica appaltante richiederà al soggetto miglior offerente le giustificazioni dell'offerta presentata e rimetterà all'amministrazione aggiudicatrice la valutazione dell'eventuale anomalia dell'offerta.

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare la congruità dell'offerta che sulla base di elementi specifici appaia anormalmente bassa, nonché di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

11. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

L'amministrazione provinciale si riserva di procedere alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara, dal soggetto aggiudicatario e dalle imprese partecipanti.

In particolare, il soggetto aggiudicatario, dovrà documentare il rispetto degli obblighi di legge in merito a:

- (1) la nomina del responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d'incarico e con l'attestazione relativa alla formazione prevista per questa figura;
- (2) la nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d'incarico;
- (3) lo svolgimento dell'attività di vigilanza sanitaria verso i lavoratori dipendenti, mediante un'attestazione del medico incaricato;
- (4) lo svolgimento dell'attività di informazione e formazione dei lavoratori, mediante un'attestazione dall'ente paritetico;
- (5) la nomina dell'addetto alla prevenzione antincendio, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d'incarico e con l'attestazione relativa alla formazione prevista per questa figura.

Il soggetto aggiudicatario è obbligato a costituire, prima della stipula del contratto o comunque dell'inizio dell'esecuzione della prestazione contrattuale, una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La fideiussione bancaria e la polizza assicurativa di garanzia devono essere emesse nei modi e nei termini indicati per la cauzione provvisoria. Non è possibile la costituzione della garanzia fideiussoria definitiva mediante deposito cauzionale.

Il soggetto aggiudicatario è obbligato, altresì, a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. La decorrenza della polizza deve avere data anteriore al verbale di consegna dei lavori e validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto altresì al versamento delle spese contrattuali prima della stipula del contratto.

11.1. *Raggruppamenti temporanei e consorzi*

Nel caso di raggruppamenti temporanei d'impresa, dovrà essere prodotto, in originale o in copia debitamente autenticata, il mandato collettivo speciale risultante da scrittura privata autenticata, nonché la procura speciale conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo mediante atto pubblico; nell'atto dovranno risultare le quote di partecipazione rispetto all'importo complessivo dei lavori.

I consorzi dovranno presentare l'atto costitutivo, in originale o in copia autenticata, con indicazione di tutte le imprese consorziate e delle relative quote di partecipazione rispetto all'importo complessivo dei lavori.

11.2. Società

Ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata dovranno presentare una dichiarazione del legale rappresentante concernente:

- (a) la composizione societaria;
- (b) l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione;
- (c) l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un consorzio o un associazione temporanea, i dati di cui al comma precedente dovranno essere riferiti alle singole società consorziate o associate che comunque partecipino all'esecuzione dell'opera.

Il soggetto aggiudicatario dovrà comunicare nel corso del contratto eventuali successive variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria.

11.3. Atti di trasformazione successivi alla stipula del contratto

Ai sensi dell'articolo 116 del codice dei contratti, le cessioni d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione tecnica previsti per l'esecuzione dei lavori.

Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

11.4. Inadempienze

L'inadempienza agli obblighi di cui al presente paragrafo comporterà la decadenza immediata dall'aggiudicazione, e ciò senza pregiudizio del risarcimento di tutti i danni che potranno derivare all'amministrazione aggiudicatrice per la ritardata esecuzione, per l'eventuale peggiore offerta conseguita e, comunque, in relazione al maggior costo delle prestazioni rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell'aggiudicazione.

12. PROCEDURE DI RICORSO

Gli atti definitivi dell'Amministrazione Provinciale di Genova o dell'Ente aggiudicatario sono impugnabili ai sensi degli artt. 119 - 120 del decreto legislativo 2/07/2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria, entro il termine di trenta giorni.

Il ricorso giurisdizionale deve essere depositato nella segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, sito in Via dei Mille n. 9, 16147 Genova, Tel. +39 010 3993391, Fax +39 010 3762092, sito web: <http://www.giustizia-amministrativa.it>.

Per l'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva, i termini decorrono dalla data di comunicazione del provvedimento o da quando si abbia avuto piena conoscenza dello stesso.

13. NORME FINALI

L'irregolarità della documentazione presentata, per violazione delle disposizioni concernenti l'imposta di bollo, comporterà la denuncia al competente Ufficio del registro con conseguenti oneri a carico dell'interessato.

Le presenti modalità formano parte integrante e sostanziale del bando o della lettera di invito.